

Data: 12/11/2015

La maggiorazione della pensione per gli ex combattenti fu istituita nel 1985, con l'art. 6 della L. 140/1985, in favore delle persone che potessero far valere la qualifica di ex combattente ma che non avevano potuto ottenere i benefici pensionistici stabiliti con L. 336/1970, che erano stati riconosciuti ai soli dipendenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici sotto forma di maggiorazione contributiva.

EVOLUZIONE NORMATIVA

Per i dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici ai quali è stata riconosciuta la qualifica di ex combattente o assimilato, la L. 336/70 ha previsto una maggiorazione contributiva ai fini della concessione della pensione. Del beneficio potevano avvantaggiarsi i lavoratori che avevano lasciato il servizio tra il 26 giugno 1974 ed il 31 dicembre 1979.

Nel beneficio erano ricomprese anche le pensioni ai superstiti.

Al personale che avesse ottenuto - a domanda ed anticipatamente - il collocamento a riposo ai sensi della L. 336/70 veniva attribuito un periodo di contribuzione fittizia di sette anni, che diventavano dieci per i mutilati, gli invalidi di guerra, le vittime civili di guerra. Tale maggiorazione era utile sia ai fini del diritto sia agli effetti della determinazione della misura della pensione di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed alla pensione indiretta. Inoltre la legge prevedeva una riduzione del limite dell'età pensionabile pari a tre anni e sei mesi (cinque anni per i mutilati, gli invalidi di guerra, le vittime civili di guerra), nei casi in cui tale limite era previsto per il diritto a pensione (pensione di vecchiaia).

In favore di quei soggetti che potevano far valere la qualifica di ex combattente ma che erano rimasti esclusi dai benefici pensionistici della L. 336/70, l'articolo 6 della Legge 140/85 introduce dal 1° gennaio 1985 una maggiorazione "simbolica" del trattamento pensionistico, uguale per tutti e pari all'epoca a 30.000 lire (€ 15,49 mensili), per le pensioni aventi decorrenza successiva al 7 marzo 1968.

Coloro che, invece, sono andati in pensione prima di questa data hanno avuta riconosciuta questa maggiorazione solo dal 1° gennaio 1989, con l'art. 6 della L. 544/1988.

BENEFICIARI

L'incremento compete alle seguenti categorie, peraltro già elencate nella L. 336/70, purché non abbiano usufruito o non abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalla legge appena menzionata:

- ex-combattenti
- partigiani
- mutilati e invalidi di guerra, mutilati e invalidi civili di guerra, reduci civili divenuti inabili a seguito di deportazione o internamento.
- reduci dall' internamento
- orfani e vedove di guerra
- profughi per l' applicazione del trattato di pace e categorie equiparate
- ex deportati ed ex perseguitati politici o razziali sotto il passato regime fascista
- prigionieri dei tedeschi
- disertori assolti per insufficienze di prove o riabilitati
- personale della Croce Rossa Italiana operante in specifiche zone belliche

La maggiorazione non compete a coloro che rivestono qualifica di patrioti.

DOMANDA

La domanda non ha scadenza, salvo l'ordinaria prescrizione per i singoli ratei. Gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1985 per le pensioni in godimento. L' aumento decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda per i nuovi pensionati o dovrà comunque essere liquidato con la stessa decorrenza della pensione.

Considerato il tardivo riconoscimento di questi benefici, non sono rari i casi di ex combattenti deceduti prima di aver visto riconosciuto il loro diritto o che non avevano comunque potuto presentare domanda all' Inps. In una prima fase l'Istituto aveva negato il diritto ai superstiti che stavano percependo la reversibilità. Poi, a seguito di sentenza 185/90 della Corte Costituzionale, è stato riconosciuto e corrisposto il diritto alla maggiorazione anche ai superstiti nella stessa aliquota della reversibilità e con riferimento alla decorrenza della medesima.

Le domande possono essere inviate esclusivamente attraverso i seguenti canali:

- Web - avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
- telefono - contattando il contact center Inps-Inail, al numero 803164 gratuito da rete fissa, o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
- patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi

ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

L'attribuzione del beneficio riguarda, con la sola esclusione dei titolari di prestazioni assistenziali, i titolari di pensione diretta di tutte le categorie, a qualsiasi fondo appartengano.

La maggiorazione è attribuita a seguito di presentazione di esplicita domanda da parte degli aventi diritto. Per i primi due anni a decorrere dal 1° gennaio 1985 è stata corrisposta nella misura del 50% (€ 7,75 mensili), per l' intero importo dal 1° gennaio 1987. L'incremento attribuito diviene parte integrante del trattamento di pensione ed è assoggettato alla disciplina della perequazione automatica. Qualora la pensione sia integrata al trattamento minimo, la maggiorazione non è riassorbita dall'integrazione ma si aggiunge all' importo complessivo e non diviene per questo superiore al trattamento minimo.

La maggiorazione già attribuita sulla pensione diretta è reversibile ai superstiti, nella stessa aliquota prevista per le pensioni di reversibilità.